



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**Dipartimento Sanità Pubblica
Sanità Pubblica Veterinaria**

Regione Emilia Romagna
Direzione generale cura della persona, salute e welfare
Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
segrsanpubblica@postacert.Regione.Emilia-romagna.it

Comune di Modena
casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

Comune di Castelfranco Emilia
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Comune di San Cesario Sul Panaro
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Comune di Spilamberto
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Vignola
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Castelvetro di Modena
comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Maranello
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it

Comune di Fiorano Modenese
comunefiorano@cert.fiorano.it

Comune di Formigine
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it

Comune di Castelnuovo Rangone
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Comune di Sassuolo
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Modena

IL DIRETTORE DELL'AREA DI SANITA' ANIMALE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Vista la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 12.11.2022, con la quale viene comunicata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in campione di omogenato di organi prelevati da una carcassa di gallina detenuta presso un allevamento di tipo familiare rurale multispecie, sito nel comune di Modena, detentore il signor Cristian Forti

VISTO il documento SCHEDA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA prot E16Z12913 DEL 12.11.2022 effettuata da operatori Veterinari della ASL di Modena nel quale sono descritte le probabili origini del contagio diretto da anatre selvatiche e da cui si rileva che già alla data del sopralluogo tutti gli animali del piccolo allevamento rurale sono deceduti.

VISTO il documento prot. n. E16Z12914 del 12.11.2022 con il quale sono state impartite prescrizioni all'allevatore per la gestione del focolaio e le successive verifiche prot E16Z12908 da cui si rileva che sono state attuate idonee misure di disinfezione nel focolaio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTO il documento condiviso nella l'Unità di Crisi Regionale tenutasi in data 17.11.2022 in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Deliberazione Del Direttore Generale N° 335 del 30.09.2022 della AUSL di Modena avente come oggetto "Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 138 del Reg. n. 625/2017, compreso il sequestro o il blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci, animali e di eventuali sostanze non autorizzate, la sospensione temporanea o la chiusura totale o parziale dell'attività dell'impresa alimentare (OSA), del settore dei mangimi (OSM), dei sottoprodotti di origine animale (SOA), a seguito di riscontro di gravi non conformità. - Definizione delle deleghe;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di protezione del raggio di 3 Km e di una zona di sorveglianza del raggio di 10 Km attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, di proprietà del Sig. Cristian Forti, titolare dell'azienda 023MO291, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in comune di Modena come di seguito specificato:

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Modena. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Modena. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Nella zona di protezione di cui all' **Allegato A** al presente provvedimento si applicano le misure di seguito elencate inerenti l'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE, e in particolare:

- a) censimento di tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicati all'interno della zona ed effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tali stabilimenti, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P e di indicazioni da parte del Direttore del Servizio Veterinario della AUSL di Modena;
- b) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- c) è vietata la movimentazione di pollame e relativi prodotti e di altri volatili in cattività, da e verso la zona di protezione. In deroga a tale divieto, ai sensi dell'art 23 del Reg 687/2020 UE, la Regione Emilia Romagna ha indicato specifiche misure riportate nel presente atto.
- d) Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di protezione è

autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga:

- senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
- e) Smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto.
- f) Rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria.
- g) I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati al coperto, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della AUSL di Modena, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.
- i) Sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
- j) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- k) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo.

Nella zona di SORVEGLIANZA di cui all' **Allegato A** al presente provvedimento si applicano le misure di seguito elencate inerenti l'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

- a) censimento di tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicati all'interno della zona ed effettuazione, da parte dei Veterinari competenti, di almeno una visita presso tali stabilimenti, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P e di indicazioni da parte del Direttore del Servizio Veterinario della AUSL di Modena;
- b) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- c) E' vietata la movimentazione di pollame e relativi prodotti e di altri volatili in cattività, da e verso la zona di protezione. In deroga a tale divieto, ai sensi dell'art 23 del Reg 687/2020 UE, la Regione Emilia Romagna ha indicato specifiche misure riportate nel presente atto.
- d) Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di sorveglianza è autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga:
- a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
- e) Chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

- f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020;
- g) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche in/da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accessounicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e in cui essi:
- non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- h) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena che svolge gli opportuni accertamenti;
- i) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati al coperto; salvo specifica autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena in conformità alle indicazioni regionali;
- j) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- k) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo
- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili incattività, salvo specifica deroga concessa dalla Regione per i soli "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429.

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione previste da provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

MONITORAGGIO IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

Negli allevamenti di **tacchini, ovaiole in deposizione, pollastre e svezzatori** verrà effettuato un intervento come di seguito specificato

- **Frequenza:** controllo settimanale
- **Materiale da prelevare** - tamponi tracheali prelevati dalle carcasse
- **Intervento:** prelievo di tamponi tracheali dai soggetti morti del giorno e dei 2-3 giorni precedenti, se presenti. In assenza di mortalità possono essere effettuati i tamponi tracheali da soggetti gravemente malati o moribondi.
- **Numerosità campionaria:** fino a 5 tamponi tracheali per capannone, fino a 10 nel caso di un solo capannone.
- **Predisposizione dei pool in laboratorio** - Fino a 20 tamponi conferiti, il laboratorio può effettuare il test su pool da 5, oltre i 20 tamponi conferiti il test può essere effettuato su pool di 10.

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

- I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP o ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
- ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento;
- gli animali devono essere sottoposti a **visita clinica nelle 48 ore** precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.
- Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al **prelievo di campioni di seguito riportati**. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.
- Il **set di campioni standard** per i test virologici è costituito da:
 - i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico;
 - ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;
 - iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta (14 novembre 2022), termine fissato per il giorno 14 Dicembre 2022.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda USL di Modena e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Emilia Romagna Direzione generale cura della persona, salute e welfare Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.

Il Direttore di Area Sanità Animale
Dott. Elio Licata